



tiva), il legislatore abbia inteso con la legge n. 294 dell' 11 aprile 1955 consentire all' I.N.A. di rivalutare i propri beni immobili ai sensi e con benefici fiscali della legge n. 44 dell' 11 febbraio 1952;

- Ritenuto che il legislatore, equiparando i criteri validi per la valutazione delle attività dell' I.N.A. destinate a copertura delle riserve matematiche a quelli applicati dalle Imprese private di assicurazione, e rimpiando "alle altre norme che disciplinano le valutazioni stabilite per le Società ed Enti soggetti a bilancio", abbia voluto unificare il trattamento di questi soggetti;

- Ritenuto pertanto che l' Istituto, in virtù delle su citate disposizioni di legge, abbia la facoltà di prelevare con esonero fiscale dal fondo congruaglio monetario quanto occorre per il ripianamento delle perdite suddette;

- Considerato che l' andamento della gestione nei primi mesi del corrente anno consente di prevedere che i risultati economici dell' esercizio 1955 saranno egualmente positivi e che pertanto è necessario, dopo l' approvazione